

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE E DEL VERDE URBANO (L-25)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento richiama integralmente gli ordinamenti didattici attivi risultanti nella banca dati dell'offerta formativa del MUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di Ateneo dove viene disciplinata l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico, del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), nel pieno rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. È attivato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali il corso di laurea in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano, classe L-25.
2. Il corso è articolato in due *curricula*.

Art. 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Gli obiettivi formativi, le conoscenze e competenze da acquisire, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti dal Corso di Laurea in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano, Classe L 25, sono riportati in dettaglio negli ordinamenti didattici attivi risultanti nella banca dati dell'offerta formativa del MUR, sezione SUA-CdS, e pubblicati sul sito di Ateneo.
2. Il corso triennale in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano (GESFOV) intende fornire allo studente una buona preparazione di base ed allo stesso tempo un'articolata preparazione nel settore della gestione delle foreste e del verde urbano e periurbano con un approccio pratico-applicativo ideato per consentire un più facile inserimento nel mondo del lavoro.
3. Il corso di laurea prevede un accordo internazionale con l'Università di Agraria di Tirana-AUT (Albania) che consente il rilascio di un doppio diploma (dual-degree) riconosciuto sia in Italia sia in Albania. A seguito dell'accordo esistente, gli studenti che ne fanno richiesta possono seguire un programma di mobilità strutturata che prevede il conseguimento di almeno 30 Crediti Formativi nell'Università partner e la discussione dell'elaborato finale nelle due sedi (in modalità telematica). Questo permette di conseguire un doppio diploma di laurea legalmente valido in entrambi i paesi.
4. Gli obiettivi formativi del corso scaturiscono dall'esigenza di formare un laureato in grado di leggere e interpretare i caratteri e le componenti dei sistemi forestali e di comprenderne il ruolo multifunzionale e i numerosi servizi ecosistemici che ne derivano nei diversi ambienti, da quelli naturali a quelli urbani. Alla formazione in campo forestale orientata alla tutela degli ecosistemi forestali e ad una corretta gestione delle risorse in un'ottica di sostenibilità, si aggiunge l'importante ruolo svolto dalle foreste

anche negli ambienti fortemente antropizzati, quali quelli urbani e periurbani. L'insieme delle conoscenze acquisite conferisce al laureato capacità di analisi dei sistemi forestali, di monitoraggio delle diverse componenti ecosistemiche, di gestione sostenibile e di conservazione degli ecosistemi forestali, di valutazione e valorizzazione dei prodotti forestali e dei servizi che il bosco offre alla società in tutti gli ambienti, da quelli naturali a quelli urbani. Gli ambiti curricolari danno spazio: - alla gestione dei sistemi forestali naturali e delle aree protette; - alla progettazione di infrastrutture verdi e alla gestione del verde in ambiente urbano e periurbano.

5. Il laureato triennale in GESFOV ha la capacità di interpretare l'ambiente forestale nelle diverse componenti, climatiche, geopedologiche, vegetali, faunistiche, antropogeniche; ha competenze nella gestione delle risorse forestali e degli ecoservizi, nella gestione del territorio anche all'interno delle aree protette, nella valutazione e valorizzazione delle risorse naturali rinnovabili con particolare riferimento a quelle legnose, nel monitoraggio e gestione dell'ambiente forestale sia in contesti di elevata naturalità sia in ambiti seminaturali come boschi e praterie stabili, nella progettazione di infrastrutture verdi, nella gestione e manutenzione del verde pubblico e privato in ambiente urbano e periurbano, nell'uso delle tecnologie da applicare per la gestione e conservazione delle risorse forestali.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. L'iscrizione al corso di laurea in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano è possibile per coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente conseguito all'estero.
2. Il corso di laurea è ad accesso non programmato. È comunque previsto un test di ingresso che le matricole devono sostenere per perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea.
3. La prova d'ingresso è quella prevista dall'Ateneo per i Corsi di Laurea della Macroarea Tecnologica-Scientifica.
4. Il test è obbligatorio, ma non ha carattere selettivo e non preclude l'immatricolazione al corso di studio. Il test restituisce esito positivo se lo studente risponde correttamente almeno al 60% delle domande previste.
5. L'eventuale esito negativo del test non preclude l'immatricolazione al corso di studio ma attribuisce un debito formativo in entrata (OFA Obbligo Formativo Aggiuntivo) che lo studente dovrà colmare entro il primo anno di corso partecipando alle attività integrative di recupero organizzate dal Dipartimento.
7. Sono previste modalità differenziate appropriate per gli studenti che esibiscano una certificazione di disturbi specifici di apprendimento (DSA), in conformità alla Legge n. 170/2010.
8. Le suddette modalità di verifica non si applicano nel caso di trasferimento di studenti da altri Corsi di Laurea.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra

impegno a tempo pieno o a tempo parziale, secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Toscana.

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro corso di studio di questa o di altra università possono richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti, secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri:
 - a) coerenza dei CFU conseguiti presso il corso di studio di provenienza con i percorsi formativi del corso di laurea in Gestione sostenibile delle foreste e del verde urbano, con riferimento minimo all'ambito disciplinare; il riconoscimento dei crediti formativi sarà comunque non inferiore al 50% di quelli già maturati dallo studente relativamente ai medesimi settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea;
 - b) ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004 sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un massimo di 12 CFU;
 - c) il CCS, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non obsolescenza dei contenuti degli esami superati, stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.
3. Il mancato riconoscimento di crediti nei SSD presenti nell'ordinamento del CCS deve essere adeguatamente motivato.

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà fare riferimento allo specifico Regolamento di Ateneo per la mobilità.
2. Deve, prima della partenza, indicare le attività formative e i relativi CFU che intende seguire presso l'università straniera, concordando il piano di studio (*learning agreement*) con il docente di ruolo responsabile dell'accordo/progetto di scambio culturale.
3. Tale piano di studio (*learning agreement*), è deliberato dal Consiglio di corso di studio che ne propone approvazione al Dipartimento ed è modificabile anche dopo la partenza dello studente, seguendo una procedura analoga.
4. Il riconoscimento dei CFU avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento in seguito alla trasmissione da parte dell'università estera o ente ospitante del documento finale (*transcript of record*), comprovante il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi formativi previsti.

Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-25.
2. Esso è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oltre che pubblicato sul sito di Ateneo, e costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Il percorso degli studi è organizzato prevalentemente in semestri. Il calendario delle lezioni e degli esami di profitto viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato nelle apposite bacheche e sul sito *web* del Dipartimento.
5. Non sono fissate propedeuticità.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, degli obiettivi specifici, dell'eventuale articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento se diversa dall'italiano, della ripartizione degli stessi fra gli anni di durata normale del corso è riportato nella SUA – CdS, ed è pubblicato sul sito di Ateneo, nella Guida del Dipartimento e nelle pagine *web* dedicate al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE).
2. In caso di articolazione dell'insegnamento per moduli, l'accertamento finale dell'attività formativa deve comunque essere unico e comprensivo di tutti i contenuti formativi erogati in ciascun modulo.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme d'insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
2. Nel percorso sono previste:
 - lezioni frontali;
 - attività di laboratorio didattico
 - esercitazioni in laboratorio e in ambiente esterno;
 - escursioni didattiche
 - attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienze di tirocinio o *stage* presso strutture pubbliche o private, di servizio o di produzione;
 - attività seminariali: svolte a livello di Ateneo che danno diritto al riconoscimento di CFU così come stabilito nell'elenco reso noto dall'Ateneo stesso. Sono da includere in questa fattispecie anche i seminari svolti a livello di Dipartimento e per i quali il Consiglio di Dipartimento abbia deliberato il riconoscimento di CFU.
 - attività didattiche elettive: attività formative che lo studente sceglie a completamento della propria maturazione culturale;

- attività di studio e di ricerca per la compilazione dell'elaborato finale.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove d'idoneità.
3. Per gli studenti che esibiscano una certificazione di DSA vengono attivate le misure previste dalle Linee Guida del MIUR allegate al D.M. n. 5669 del 12.7.2011.

Art. 12

Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione in un elaborato a cura dello Studente riguardante un argomento inerente al percorso di studio, con la supervisione di un relatore.
2. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti ad una Commissione di laurea nominata dal Direttore del Dipartimento e composta in conformità a quanto disposto dalle norme del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Lo studente viene ammesso a sostenere la prova finale dopo avere acquisito i CFU previsti dal Regolamento Didattico del Corso, al netto del numero di crediti attribuiti alla prova finale.
4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione di Laurea assegna la votazione sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti dal Regolamento della prova finale del Dipartimento, riportati nel sito del Dipartimento e sulla Guida di Dipartimento.
5. Al completamento degli studi, agli studenti iscritti viene rilasciato o un titolo doppio/multiplo o un titolo congiunto, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo studente concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In questi casi non è richiesta la presenza del laureando, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13

Ulteriori attività formative

1. Le Ulteriori attività formative, sono attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, attività formative di verifica della conoscenza della lingua inglese, il tirocinio curriculare e le attività volte alla preparazione della prova finale.
2. Nel caso di tirocinio formativo i CFU sono acquisiti previa presentazione da parte dello studente di una sintetica relazione che documenti le attività svolte, controfirmata dal tutor accademico.
3. Nel caso di seminari i CFU saranno acquisiti unicamente per i seminari approvati dal Consiglio di Dipartimento e con le modalità indicate.

Art. 14

Tutorato e Orientamento

1. Le attività di orientamento possono essere del CCS, del Dipartimento o coordinate dall'Amministrazione Centrale in collaborazione con il Dipartimento, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Senato Accademico, come indicato dal Regolamento di Ateneo.

Sono previste ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, le seguenti attività di tutorato:

- accoglienza e assistenza alle matricole;
 - orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studio, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi;
 - interazione con la segreteria unica.
2. Le attività di tutorato sono svolte da docenti delegati e/o da figure qualificate opportunamente selezionate, anche tra gli studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca.
3. Il tutorato rientra comunque tra i compiti di tutti i docenti del corso di studio, previo opportuno coordinamento con il Direttore del Dipartimento o altro docente da lui delegato.

Art. 15

Obblighi degli studenti

1. La frequenza delle attività formative, pur se consigliata, non è obbligatoria ad eccezione del tirocinio.
2. Gli studenti a tempo pieno hanno diritto alla frequenza delle lezioni, delle attività di laboratorio e delle esercitazioni.
3. Gli studenti a tempo parziale sono soggetti alle disposizioni in materia stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 16

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta del CCS, sono approvate dal Consiglio del Dipartimento, prima di essere sottoposte al Senato Accademico.